



CONVENZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno 29 del mese di aprile

TRA

Il **Parco Archeologico di Sibari**, di seguito denominato PAS, con sede in Cassano allo Jonio, C.F. 94036550781, nella persona del Direttore, dott. Filippo Demma e domiciliato per la carica presso il Parco;

E

Il **Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra (DiBEST) dell'Università della Calabria**, C.F. 80003950781, con sede presso il cubo 4B in via Pietro Bucci, Arcavacata di Rende, rappresentato dal Direttore *Prof. Giuseppe Passarino*, nato a Cosenza il 7/01/1964,

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6"; specificamente:

- l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (oggi Ministero della Cultura, d'ora in avanti MiC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l'art. 119 secondo cui il MiC può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;

VISTO il Decreto ministeriale 23.12.2014, recante l'“organizzazione e funzionamento dei musei statali”;

VISTO il Decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1,comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”;

VISTO il Decreto ministeriale 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17) in materia di “Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli *standard* internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (in G.U. n. 184 del 07.08.2019);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, con il quale, tra l’altro, è stato individuato il “Parco archeologico di Sibari”, nuovo Istituto dotato di autonomia speciale;

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020 n. 21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” con il quale, tra l’altro, è stato istituito il Parco archeologico di Sibari, Istituto dotato di autonomia speciale;

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 28 gennaio 2020 n. 22 rubricato come Modifiche al Decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale, con il quale, tra l’altro, è stato modificato l’Allegato 2 del D.M. 23/12/2014 “Elenco istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai musei, ai parchi archeologici e agli altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale”, assegnando al nuovo istituto autonomo Parco archeologico di Sibari i seguenti Siti: Museo archeologico nazionale della Sibaritide (Cassano allo Ionio – Cosenza); Museo archeologico nazionale di Amendolara (Cosenza) e il Parco archeologico della Sibaritide (Cassano all’Ionio – Cosenza);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020 “Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo” (G.U. n.58 del 7 marzo 2020);

VISTA la nota prot.n. 11059-P del 20/04/2021 con cui la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali autorizza la stipula della Convenzione;

VISTO il Decreto Dirigenziale Rep. 725 del 30.10.2020 della Direzione Generale Musei, registrato il 01/02/2021 con il nr. 170 con il quale il dott. Filippo Demma è stato nominato Direttore del Parco archeologico di Sibari;

VISTO l’Ordine di Servizio n. 1 del Parco archeologico di Sibari del 08.03.2021 con la quale la dott.ssa Camilla Brivio viene incaricata dell’attività di Responsabile del laboratorio di restauro del Parco archeologico di Sibari, supportando il Direttore nella progettazione e gestione di mostre ed esposizioni e, in raccordo con gli altri uffici, nell’organizzazione di tutte le iniziative utili alla diffusione della conoscenza del patrimonio di competenza del Parco archeologico di Sibari;

PREMESSO CHE

Come stabilito dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171 all'art. 35 comma 4 il Direttore dell'Istituto autonomo programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio e della sede di propria competenza;

il Parco archeologico di Sibari è un Istituto del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale;

Il DiBEST ha competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla Convenzione e svolge programmi e progetti di ricerca finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, alla promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche e in particolare dichiara di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016);

CONSIDERATO CHE il Parco ha interesse ad avvalersi della collaborazione del DiBEST all'interno del quale è attivato il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;

CONSIDERATO CHE i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività (art. 2, *comma 4* del Codice per i beni culturali) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico *comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio* stesso (art. 6, *comma 1*, del Codice);

CONSIDERATO CHE la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, *comma 11*, del Codice, secondo le proprie competenze;

CONSIDERATO CHE la presente Convenzione configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica e che tale modello trova conferma anche nella disciplina europea (direttiva UE 26 febbraio 2014, n. 24) e nella conseguente disciplina italiana d'attuazione (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici sono anche gli «organismi di diritto pubblico» in quanto soddisfano i requisiti indicati (art. 3, *comma 1*, lett. d, D.lgs. n. 50 del 2016);

CONSIDERATO CHE le attività previste dalla presente Convenzione sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;

CONSIDERATO CHE il Parco intende promuovere le iniziative e le attività più idonee a valorizzare il patrimonio archeologico e in particolare lo studio e la pubblicazione dei risultati inerenti alla caratterizzazione dei materiali che costituiscono i beni oggetto di studio;

CONSIDERATO CHE il DiBEST ha tra i suoi principali obiettivi quello di promuovere lo sviluppo di ricerche e azioni strategiche e operative per la conoscenza, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del Patrimonio Culturale nazionale;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico dell'antica Sibari, del suo Museo e dei Siti assegnati al Parco Archeologico di Sibari, in funzione della conservazione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto.

Art. 2 (Referenti scientifici)

Per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione le due Parti individuano come coordinatori scientifici e responsabili dell'attuazione la Prof.ssa Donatella Barca, docente del DiBEST nonché coordinatrice del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali e la Dott.ssa Camilla Brivio, Funzionario restauratore conservatore nonché responsabile del Laboratorio di restauro del Parco archeologico di Sibari.

Art. 3 (Oggetto e Obiettivi)

3.1 Lo scopo della Convenzione è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra le parti prevedendo i seguenti punti:

- partecipazione degli studenti del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali del DiBEST alle attività scientifiche e di promozione che si svolgeranno presso il parco archeologico di Sibari; le attività in cui saranno impiegati gli studenti possono essere: *survey*, scavi archeologici, analisi dei materiali, conservazione e restauro, studio materiali, redazione di schede di restauro e di catalogo;
- collaborazione nelle fasi di manutenzione ordinaria dei reperti musealizzati;
- collaborazione nell'organizzazione dell'ambiente di lavoro;
- promozione di tirocini formativi e di orientamento e di altre attività didattiche e divulgative;
- possibilità di attivazione di borse di studio o assegni di ricerca.

3.2 Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nella presente Convenzione sottoscrivendo apposite convenzioni attuative/integrative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

3.3 Le attività prenderanno avvio con l'individuazione, di comune accordo tra le parti, di aree di intervento ed obiettivi conservativi comuni con il fine di mettere a punto un sistema di dati e informazioni utili alla documentazione e conservazione dei reperti archeologici.

3.4 Il Parco archeologico di Sibari metterà a disposizione appositi spazi nei locali adibiti a Laboratorio di restauro.

Art. 4 **(Documentazione)**

Il DiBEST fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Progetto, come report e immagini, al Parco archeologico di Sibari, in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati. Il Parco ne conserva i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge. Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività in situ.

Art.5 **(Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)**

5.1 La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario né a carico del Parco né a carico del DiBEST. Le Parti intendono avvalersi di risorse proprie (o anche esterne ma di altissima specializzazione come sarà definito in seguito) e strumentazioni e mezzi appartenenti alle proprie strutture, a cui non viene imputato alcun costo.

5.2 Le Parti potranno presentare insieme richieste di finanziamento a Enti pubblici o privati, nazionali o locali, a Fondazioni, Istituti di Credito e Imprese private per la realizzazione di specifiche parti dell'attività, quali la realizzazione di opere a stampa o, qualora si ritenesse opportuno, l'allestimento di una mostra didattica ai fini della divulgazione dei risultati al vasto pubblico e non solo agli specialisti nel settore.

5.3 Eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività, all'attuazione e realizzazione degli obiettivi condivisi dovranno oggetto di successivi specifici accordi tra il Parco e il DiBEST.

Art. 6 **(Riservatezza)**

6.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, dalle due Parti;
- non utilizzare alcune delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo la presente Convenzione.

6.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

Art. 7
(Pubblicazioni scientifiche e divulgative)

7.1 Le modalità di ogni eventuale pubblicazione dei dati risultanti dall'attività comune generata dall'applicazione di questa Convenzione saranno concordate tra le parti e sottoposte alla valutazione dei responsabili dell'attuazione individuati all'articolo 2.

7.2 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

7.3 Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

7.4 Le differenti fasi dei progetti e delle azioni potranno essere documentate, per esser pubblicate sui siti istituzionali delle parti, sui loro social network, su cataloghi, locandine e brochure ritenute utili alla divulgazione delle iniziative e progetti.

Art. 8
(Clausola risolutoria espressa)

8.1 I termini, le condizioni e le modalità di attuazione stabilite nella presente Convenzione e negli eventuali successivi accordi operativi sono a tutti gli effetti perentori ed essenziali con conseguente possibilità di risoluzione in caso di inadempienza. La presente Convenzione può, tuttavia, essere rimodulata nelle sue parti attuative, anche in base all'evolversi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 tuttora in corso. Le parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

8.2 La presente Convenzione ha durata di 4 (quattro) anni dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovata se non per espressa manifestazione di volontà delle parti. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso scritto di almeno tre mesi notificato alla controparte tramite e-mail istituzionale.

Art. 9
(Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

9.1 Entrambe le parti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e ai protocolli anti-covid e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

9.2 Ai fini della presente Convenzione, le Parti si avvalgono delle coperture assicurative poste in essere, rispettivamente, dalle proprie strutture di appartenenza.

Art. 10
(Controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole. Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, eventuali controversie saranno devolute alla competente autorità giudiziaria. Il foro competente è quello di Cosenza.

Art. 11
(Trattamento dei dati personali)

12.1 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

12.2 Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D.lgs. n.196/2003 nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE generale sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n.101/2018.

12.3 Trattandosi di atto tra Pubbliche Amministrazioni, la presente Convenzione viene sottoscritta anche con firma digitale ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il DiBEST
Il Direttore
Prof. Giuseppe Passarino

Per IL PAS DI SIBARI
Il Direttore
Dott. Filippo Demma